



Direttive sugli assegni di assistenza per il Cantone dei Grigioni

valide a partire dall'1.1.2011

1. Tipi di assistenza

Accoglimento in una famiglia L'accoglimento in una famiglia rappresenta l'assistenza (cura ed educazione) di fino a tre minori tra 0 e 18 anni a partire dalla durata di un mese (di giorno e di notte) quale accoglimento permanente o settimanale.

Accoglimento permanente

L'affiliato vive permanentemente nella famiglia affiliante.

Accoglimento settimanale

L'affiliato vive nella famiglia affiliante ad eccezione dei fine settimana e delle vacanze.

Accoglimento a giornata Con accoglimento a giornata si intende l'assistenza nella propria economia domestica, di giorno o di notte, dietro compenso, di bambini sotto i 12 anni. L'assistenza può avvenire a tempo parziale o pieno, per singoli o più giorni ogni settimana.

Collocamento SOS (Time-out) Il minore si trova in una situazione d'emergenza e deve essere collocato il più presto possibile. Questi collocamenti d'emergenza hanno una durata massima di tre mesi. In questo periodo va cercata una soluzione a lungo termine. Qualora il collocamento dovesse durare più a lungo, viene in seguito applicata la tariffa dell'accoglimento in una famiglia.

2. Diritto ad assegni di assistenza

I genitori affilianti hanno diritto a un congruo compenso per le cure prestate, salvo deroghe convenute o risultanti con chiarezza dalle circostanze. La gratuità è presunta dove si tratta di figli di parenti stretti o di minori accolti in vista di adozione (art. 294 cpv. 1 e 2 del Codice civile svizzero, CC, RS 210). L'ammontare del diritto è indipendente dalla capacità finanziaria dei genitori e si conforma ai bisogni dell'affiliato. L'ammontare dell'assegno di assistenza è di principio regolato in un contratto di assistenza.

3. Finanziamento

I genitori devono provvedere al mantenimento del figlio. Se il figlio non è sotto la custodia dei genitori, i genitori devono finanziare il mantenimento (cfr. art. 276 CC). Quale possibilità di finanziamento entrano in considerazione assegni per i figli, rendite d'assicurazione sociale e analoghe prestazioni per il mantenimento del figlio (cfr. art. 285 cpv. 2 CC). Se queste due possibilità di finanziamento non sono date, il mantenimento del figlio viene finanziato del tutto o in parte tramite l'assistenza sociale (art. 2 e 3 della legge sull'assistenza sociale pubblica nel Cantone dei Grigioni, CSC 546.100).

4. Calcolo dell'assegno di assistenza

Il calcolo dell'assegno di assistenza si divide in spese generali e costi di assistenza. Le spese generali comprendono i costi seguenti: alimentazione, abitazione, energia, attrezzature, spese domestiche correnti, spese di formazione dei genitori affilianti e spese accessorie.

5. Spese accessorie

Nella forfetaria delle spese accessorie sono incluse le spese dei genitori affilianti per:

- giocattoli, giochi di società, passatempi
- corsi di bricolage e altri corsi
- libri, materiale per scrivere e da disegno
- cure del corpo, parrucchiere, articoli da toilette

L'assunzione di ulteriori spese accessorie deve essere concordata per iscritto in anticipo tra i genitori affilianti e i genitori o l'ufficio collocante. Vi rientrano in particolare:

- cure sanitarie (prestazioni / prodotti terapeutici, medici e medico-dentari)
- premi per l'assicurazione malattia e infortuni, spese mediche, aliquota percentuale, franchigie
- spese per gruppi di gioco, scuola dell'infanzia e scuola pubblica
- bicicletta, equipaggiamento sportivo
- strumento musicale, lezioni di musica, corsi sportivi
- vacanze con la famiglia affiliante, costi per campeggi e corsi
- abbonamenti dei trasporti pubblici
- "paghetta"
- abbigliamento, pannolini usa e getta

6. Quota di assistenza

In singoli casi particolari, l'importo per l'assistenza può essere adeguatamente aumentato. Ciò presuppone un relativo accordo o il rilascio di una garanzia di assunzione delle spese. Simili casi si presentano in particolare quando:

- per l'affiliato è documentato un onere di assistenza supplementare straordinario (ad es. in caso di onere supplementare per compiti educativi, in caso di necessità di trattamento medico o terapeutico dell'affiliato, se la necessità di trattamento è stata chiarita da uno specialista e il trattamento è stato raccomandato);
- i genitori affilianti dispongono di una qualifica particolare (ad es. formazione o perfezionamento professionale) necessaria per l'assistenza all'affiliato;
- si tratta di un collocamento time-out o SOS.

La quota di assistenza è soggetta all'obbligo fiscale. Ulteriori informazioni sono ottenibili sul sito www.stv.gr.ch alla voce "prassi". La quota di assistenza dell'assegno di assistenza rappresenta inoltre un reddito da attività lucrativa soggetto all'obbligo di rendiconto (contributi AVS/AI/IPG).

Raccomandazione per il versamento di assegni di assistenza nel Cantone dei Grigioni

valida a partire dal 1° gennaio 2011


	Spese generali*		Assistenza		Totale mensile	Aliquota giornaliera
Accoglimento settimanale forfetaria per 22 gg	570.00	52%	530.00	48%	1'100.00	50.00
Accoglimento permanente forfetaria per 30 gg	780.00	52%	720.00	48%	1'500.00	50.00
Accoglimento a giornata o per la notte per giorno	26.00	52%	24.00	48%	-	50.00

Le cifre si basano sull'indice nazionale dei prezzi al consumo, stato novembre 2010, 104,2 punti (base dicembre 2005 = 100).

* Le spese generali comprendono i costi seguenti:

- alimentazione
- abitazione, energia
- attrezzature, spese domestiche correnti
- spese di formazione dei genitori affilianti, spese accessorie

Ufficio cantonale del servizio sociale dei Grigioni



Andrea Mauro Ferroni
Capoufficio

Coira, 1° dicembre 2010